



Roma, 24 gennaio 2014
Protocollo: 3791/CT/MC/sc

Ai Presidenti dei Comitati L.N.D.
Alla Divisione Calcio a Cinque
Al Dipartimento Interregionale
Al Dipartimento Calcio Femminile
LORO SEDI

CIRCOLARE N°39

Oggetto: Associazioni sportive dilettantistiche – Speso metro – Chiarimenti dell’Agenzia delle entrate-

L’Agenzia delle entrate, con una comunicazione resa nota in data 23 gennaio u.s. sul proprio sito internet, ha fornito, con FAQ, alcune risposte in merito allo **spesometro** che anche le associazioni sportive dilettantistiche devono produrre entro il prossimo 31 gennaio.

Si ricorda che con Provvedimento del Direttore dell’Agenzia del 2 agosto 2013, è stato disposto che sono obbligati alla comunicazione i soggetti passivi IVA che effettuano operazioni rilevanti ai fini della medesima imposta.

Con riferimento alle associazioni che hanno optato per la legge n. 398/91, queste sono tenute a comunicare le operazioni rilevanti ai fini IVA, per le quali è previsto l’obbligo di emissione di fattura, trasmettendo l’importo di tutte le operazioni attive e passive effettuate per ciascun cliente e fornitore.

I soggetti che hanno esercitato l’opzione per il regime di favore della L. 398/91, anche se non sono tenuti alla registrazione analitica delle fatture passive ricevute, devono comunicare gli importi relativi agli acquisti di beni e servizi direttamente riferibili all’attività commerciale eventualmente svolta.

Nel caso in cui le fatture passive si riferiscano ad acquisti relativi sia all’attività commerciale che a quella istituzionale – promiscui – necessita inviare gli importi riguardanti gli acquisti per l’attività commerciale. Tuttavia, qualora sussistano per l’associazione difficoltà a distinguere gli importi riferiti all’attività commerciale rispetto a quelli riguardanti l’attività istituzionale, è possibile comunicare l’intero importo della fattura.

Si ricorda che le spese relative alle utenze (elettricità, gas, acqua, telefono), che per i soggetti in argomento potrebbero rappresentare la più diffusa ipotesi di oneri promiscui, non costituiscono oggetto di comunicazione (vd. Provvedimento Direttore Agenzia delle entrate del 2 agosto 2013, par. 4).

Si invitano i Comitati, la Divisione ed i Dipartimenti in indirizzo di darne puntuale e sollecita informativa alle proprie Società affiliate mediante pubblicazione sui rispettivi Comunicati Ufficiali.

Cordiali saluti.

IL SEGRETARIO GENERALE
Massimo Ciaccolini

IL PRESIDENTE
Carlo Tavecchio